YCAXI/NYC/ Toly wo. 88



4537

ITALIANA REPUBBLICA

R.G. N. 7305/82

NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 1063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

I SEZIONE CIVILE

14. 15.2.1984 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati : Presidente -RUG LIERO SANDULUI Dott. Consigliere -ALESSANDRO PALCONS DOMENICO MALTESE GIUSSPPE CATURANI ANTONIO REL. SENSALE ha pronunciato la seguente 450 SENTENZA sul ricomo proposto da COLTELLERIE ITALIANE ZOPPIS di Antonio Zoppis, elett, tom, in Roma Via Tacito, 7, presso l'avv. Antonio Angelucci che lo resp. e dif. unitamente all'avy. Vincenso lbano come da proques a margine del ricorso: - ricorrente contro ARTHUR SALM INC. elett. dom. in Rome, Via Bertoloni. 26, presso l'avy. Paolo G. Pisano che la rapp. e dif. come de procure notarile in data 5.11.1982: - controricorrente -Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano Italy Page 1 of 14 A Spinasi Roma

in data 2.10/11/12.1981, n. 1913;

sentita la rel. del Cons. Dott. Antonio Sensale;
sentito il P.M. Bott. Raffaello Cantagalli che conclude per l'accoglimento del primo motivo del ricorso
e l'assorbimento del secondo.

"VOLGIMENTO DEL PROCESSO

Salm Inc.", con sede in Plose for nell'Illinois,
conveniva dinanzi alla Corte d'Appello di Hilano [6]

il lodo pronunciato dall'arbitro Hirold J. Branclar
in una controversia fra le parti originata da un
rapporto di fornitura di ottocentoquindici doszine
di forbici dalla società italiana a quella americana.

La convenuta eccepiva la invalidità della

clausola compromissoria e della deroga alla giurisdi
zione e alla legge italiana, chiedendo il rigetto
della domania. Con successiva memoria deducera che
l'accordo di fornitura era stato rinegoziato in Italia, dove era da considerare concluso il contratto
ai fini della individuazione della legge applicabila.

La Corte d'Appello ha accolto la domanda,
osservando che dal confronto e dal coordinamento
degli artt.IV.a V della Convenzione di Newidel 10
riugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva

Italy Page 2 of 14

-3-

in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62) si ri leva il principio secondo il quale la deliberasione dev'essere rifiutata ser la parte che la chiede non produca, contemporaneamente alla domanda, la decisione arbitrale da deliberare e la convenzione scritta, contenente il compromes so o la clausola compromissoria; e che, ove ciò avvenge e la controparte deduca una de le circostanze indicate nell'art. V (invalidità della convensione secondo la legge cui le parti l'abbiano assoggettata e, in mancansa, secondo la legge del luogo dove la sentensa è stata resa; mancata previsione nel compromesso o nella clausola compromissoria dell'oggetto della decisione arbitrale; non conformità del fribunale arbitrale o della pro cedura d'arbitrato alla convenzione delle parti o, in difetto, alla legge del paese dove l'arbitrato aveva avuto luogo; contrarietà della decisione all'ordine pubblice del paese nel quale si chiede la deliberazione), il rifiuto della deliberazione è conseguenza della prova che la deducente abbia for nito di tali circostanze: e ciò in coerenza con il rilievo che, mentre in ordine alle circostanze impeditive della deliberazione di cui all'art.V è posto a carico della parte contro la quale è in-

J. Buy

Italy Page 3 of 14 -4-

di dedusione e di prova, la mancata produsione della sentensa e della convenzione da parte dell'istante non deve essere oggetto di dedusione e di eccesione della controparte affinche spieghi i suo effetti regativi sulla istanza di delibe-mazione, ma dev'essere rilevata dal giudice.

Applicando tale ri ipio al caso con creto, la Corte d'Appello ha rilevato che l'attri ce aveva prodotto, contemporaneamente alla domanda, il lodo arbitrale nonche l'ordine di acquisto n. 9546 firmato dalla convenuta recante a tergo le ri chiamate condizioni generali comprensive della clausola compromissoria (la quale assoggettava il contratto alle disposizioni e leggi dello Stato dell'Illinois e le controversie da esso nascenti ad arbitrato secondo le norme dell'associazione americana per l'arbitrato); che l'attrice aveva, quindi, validamente instaurato il giudizio di deliberazione, mentre la convenuta non aveva assolto l'onere di dimestrare la contrarietà dell'ordine pubblico italiano delle regole procedurali applicato per la emanazione del lodo o di produrre l'atto separato in cui tali regole erano formalizzate (il regolamento dell'American Arbitration Association); nè

> Italy Page 4 of 14

-5-

quello di dimostrare che la forma della clausola compromissoria non sia ammessa dalla legge sull'Illinois, specialmente di fronte al parere ("affida Yit") prodotto dall'attrice.

Contro tale sentensa ricorre per Cassasione la "Coltellerie Italiane Zoppis" in base a due
motivi. Resiste con controricorso la "Arthur SalaInc.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Com il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.II,2, della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul ricomoscimento e la esecusione delle sentense arbitrali straniere resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62; degli artt.25 e 26 delle disposizioni preliminari al cod.civ.; degli artt.1341,1342 e 2697 @.G. e degli artt.2,800,797 e 808 cap.c., in relazione all'art.360 n.1,2,3 e 5 dello stasso cedice, censurando la sentensa impugnata mella parte in cui ha ritenuto la validità della forma scritta della clausola contenente la scelta della legge sostansiale dell'Illinois e la clausola compromissoria, senza accertare il luogo di conclusione del contratto, a termini della quale la sussistensa dei requisiti di forma del

بعالم

-6-

la clausola doveva essere accertata. Peraltro-aggiunge la ricorrente- anche ammesso che il luogo di conclusione del contratto possa essere identificato nello Stato dell'Illinois in mancanza della prova della legge straniera da parte della "Arthur Salm Inc." (one era tenuta a fernirla in quanto ne invocava l'applicazione e che si era li mitata a produrre un'idoneo p cere pro veritate rilasciato dal suo legale ame. .cano), la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la validità for male della clausola in base alla legge italiana e quindi escluderla, oltre che per la violazione degli artt.1341 e 1342 C.C., perche la clausola stessa era stampata sul retro dell'ordine e non era settoscritta. Infine-conclude la ricorrenteanche a voler fare diretta applicazione dell'art. II.2, della Conv. di New York, non ne risultava soddisfatta la previsione in quanto la clausola non era "contenuta" in un contratto scritto, ben sì in un documento soltanto indicato per riferimento e non sottoscritto.

nunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.

31 delle disposizioni oreliminari al cod.civ. e degli artt.2, 808 cfp.c. e 1341 e 1342 C.C., censuran-

do la sentenza impugnata per avere dichiarato va lida una clausola compromissoria non sottoscritta, facendo applicazione di norme straniere contrarie all'ordine pubblico interno.

Le suesposte censure - che per ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente-sono infondate.

Non è dubbio che il contratto, cui si controverte, sia assoggettato alla convensione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecusione delle sentense arbitrali straniere, ress esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62, che costituisce la fonte regolatrice uniforme, in via generale, degli arbitrati riguar danti i cittadini degli Stati contraenti e che fu stipulata nell'intento di accentuare quella condi sione di favore per l'arbitrato, che ispira tutte le convenzioni internazionali in materia e che si era già manifestato con la Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 rispetto al Protocollo del 1923. L'art. II della Convensione di New York, nello stabilire che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato le controversie sorte o che possano sorgere in re

-8-

lazione a qualsiasi rapporto, contrattuale o non contrattuale, implicante una questione che possa essere regolato in via arbitrale, precisa che per "convenzione scritta" s'intende una clausola compromissoria contenuta in un contratto o in un com promesso, sottoscritti dalle parti, o in uno scam bio di lettere o telegrammi. Si è precisato al ri guardo che la clausola compomissoria per arbitra to estero, in deroga alla giurisdizione del giudice italiano, secondo la citata Convensione di New York, non richiede, oltre al requisito della forma scritta, l'uso di formule sacramentali o predeterminate e pertanto può risultare da un pat to che, pur facendo riferimento all'arbitrato in genere, sensa espresse qualificacioni, evidensi l'inequivoca volontà delle parti di deferire alla cognisione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, anche in relazione alla natura del rappor to, alle modalità di scelta degli arbitri, alla procedura applicabile per il giudizio arbitrale (Sezioni Unite 12 ottobre 1982 n.5244). In precedenza (v.sent. 2392/78 e 4746/79 delle Sez. Un.), si era già ritenuto che la clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato da un cit

tadino italiano con una sociatà avente sede all'estero costituisse inequivoca manifestazione della comune volontà di deferire ad arbitrato estero le controversie sorte del contratto, si sensi dell'art. II n.2 della Conv. di New York, quale, come la gre speciale di carattere uniforme, derog ai principii posti in via generale dagli La Corte d'Appello ha accerta co-e il pun artt.1341 e 1342 c.c.. to non a contraversor che l'ordine per la fornitu ra della merce, invisto dell'acquirente americana alla menditrice italiana e da questa sottoscritto nella parte anteriore del documento, includeva, in detta parte, l'empressa accettasione delle con disioni trescritte sul retro dello stesso foglio e contenenti la clausola compromissoria, che, fra l'altro, assoggettave il repporto sostanziale alla legge dell'Illinois; e dal fatto che tale clausola, attraverso l'espresso richismo contenuto nell'ordine, doveva ritemersi parte integrante del contratto, accettata e sottoecritta con l'accettazione e la sottoscrizione di questo, la Corte del merito non poteva non trarre la conclusione che il requisito dell'art.II della Convenzione di New York fosse pienamente soddisfatto, essendo evidenziata,

-10-

nel documento, la inequivoca volontà delle parti di sottoporre le controversie nascenti dal contratto ad arbitrato estero. Nè ha concreto rilie vo l'obiezione, formulata dalla società ricorren te, circa la necessità di accerfare il luogo di conclusione del contratto per verificare la validità della forma della clausola compromissoria secondo il regime giuridic vivente in quel luogo. A parte la validità del principio, in base al quale dovrebbe farsi applicazione, a tal fine, dello art.26 delle disp. sulla legge in generale (principio ripetutamente affermato in precedenti decisioni, ma dal quale sembra prescindere la richiamata recente decisione n.5244/82 delle Sezioni Uni te, atteso il carattere di disciplina generale uniforme, derogatoria delle norme degli ordinamenti interni, assunto dalla Convenzione di New York), e certo che, anche in base all'invocato criterio, le conclusioni non sarebbero diverse. Infatti, accertato che la disciplina regolante la sostanza dei rapporti era quella dello Stato dell'Illinois, ciò costituisce un criterio di collegamento anche ai fini del regolamento della forma fra quel li previsti dall'art.26; e sarebbe stato onere del l'attuale ricorrente dimostrare la invalidità formale della clausola secondo la legge cui essa è soggetta e, quindi, di provare al contenuto della legge applicabile (v. in arg. Sent.6915/82), men tre essa si era limitata a contestare la idoneità del parere pro veritate prodotto dalla società attrice nel giudizio di deliberazione, al fine di adempiere un onere probatorio che non le incombe vai(in arg. v.sent. da ultimo cita.).

Invero, come nella sentenza impugnata è esattamente rilevato, l'art. IV della Conv. di New York fa obbligo a colui, al quale chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentensa stra niera in un paese diverso da quello nel quale e stata pronunciata, di produrre "en même temps que la demande" l'originale o copia autentica della sentenza della convenzione scritta con la quale le parti si sono obbligate a definire la controver_ sim mediante arbitrato, mentre il successivo art. stabilisce che il riconoscimento e la esecuzione della decisione arbitrale devono essere rifiutati, su richiesta della parte contro la quale sono invocati, se questa provi, fra l'altro, la invalidità della convenzione. Dalla lettura congiunta dei due articoli si desume che - se, in base alle norme del nostro codice di rito, l'attore nel giudizio

di deliberazione deve provare gli elementi di fatto in cui si concreta la competenza giurisdi zionale del giudice straniero, la quale costitui sce una delle condizioni dell'azione diretta a far attribuire efficacia nell'ordinamento italia--12no alla sentenza straniera, senza che, peraltro, sia consentito al giudice di supplire all'inerzia e alla negli enza della perte mediante l'ordine di esibisione di documenti la richiesta di informationi (sent. 903/78)- secondo la Conv. di New York, la produzione della convenzione scritta è richiests come presupposto necessario per introdurre il giudizio di deliberazione, cioè come elemen to costitutivo ed integrante della domanda, rispet to alla quale le circostanze che la controparte deve dedurre e provere a norma dell'art.V ganno efficacia impeditiva della decisione (sent. 3456/81); sì c: e, una volta verificatosi, come nel case con creto, il presupposto per l'introduzione del giudi zio, il successivo onere di allegare e provere le cause ostative della decisione incombe alla parte convenuta, la quale, nel caso in esame non vi ha Da quanto precede discende la info tezza di entrambi i motivi del ricorso. V'è adempiuto. Page 12 o

giungere, in relazione al secondo, concernente la contrarietà all'ordine pubblico interno di una clausola compromissoria non sottoscritta dalle parti, che esso è intiamente compenetrato nel primo motivo, nel senso che, una volta ritenuta la esistensa della sottoscrizione, la chausola sotto nessun aspetto si pone in contrasta con lo ordine pubblico interno, dato che anc a le norme di cui agli artt.1341 e 1342 C.C., pur essende per loro matura cogenti, non contengono un principio di ordine pubblico e, pertanto, possono essere derogate dalle convensioni internazionali (v.sent. 5378/80). In consequenza, il ricorso dev'essere ri gettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di cassasione a favore del a parte resistente.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente srl

Coltellerie italiane Zoppis al pagamento delle spe

se relative al giudizio di cassazione, che liquida

in L. 559 000 - , di cui L.500.000 per ono
rario di difesa, a favore della resistente Arthur

Salm Incorporation.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 1984.

10 le 12 l. Cociollerie . Taliane Roppies per sentis dicenseron effices in Habit (Potila effects)

dinorier jeunde, enterne

SULUG. 1984

IN GENERAL IN GENERA Depositata Cancellaria
Oggi, 3 U LUG, 1984